

*Intercettazioni telefoniche e telematiche, dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie e criteri di interpretazione*

Tribunale Napoli Nord, sentenza 17 aprile 2015 – G.U.P. dott. A.S. Rabuano.

**Giudizio immediato – Criteri di interpretazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche – Dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie – Rilevanza**

*I criteri concernenti la valutazione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche devono tener conto, in particolare, della identificazione dei soggetti, della comprensione e corretta interpretazione del linguaggio utilizzato nel suo significato letterale e della comprensione, tramite l'utilizzo di criteri di comune esperienze, del significato effettivo del linguaggio caratterizzato sia da riferimenti allusivi sia da termini criptati diretti a dissimulare il reale oggetto del colloquio.*

*In materia d'intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 c.p.p., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. Sez. VI, sent. n. 317 del 29-03-1994, Cuzzo).*

*In ogni caso le dichiarazioni con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria (Cass. Sez. V, sent. n. 27656 del 09-07-2001, Corso). (Luca Caravella) (riproduzione riservata).*

**Formulazione capo d'imputazione – Mancanza di indicazione precisa della norma violata e oggetto della condotta - Violazione art. 417 co. 1 lett. b) c.p.p., interpretato in modo conforme al principio del "giusto processo" sancito dagli artt. 111, 117 Cost., 6 C.E.D.U – Sussistenza**

*Il par. 1 dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), afferma il generale principio del processo equo che impone di dare un'informazione completa e dettagliata dell'accusa al soggetto indagato/accusato, mentre il par. 3 alla lett. a) estende il diritto di informazione dell'accusato ad avere notizia sull'addebito sia per quanto concerne i fatti materiali sia*

*per il loro inquadramento giuridico e alla lett. b) tutela il diritto dell'accusato a preparare la propria difesa in maniera effettiva pure in relazione alle questioni di diritto. (Luca Caravella) (riproduzione riservata).*

*L'art. 417 co. 1 lett b) nel regolare il potere della Pubblica Accusa di formulare l'imputazione ha la funzione, nella dialettica del processo penale connotata dalla relazione tra l'autorità giudiziaria e le parti processuali, di consentire al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, di individuare con precisione le norme giuridiche applicabili e all'imputato di potersi difendere sia sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto sia sul piano dell'esatta ricostruzione dei fatti oggetto del processo e deve essere interpretato in modo conforme ai canoni costituzionali e, precisamente, al principio del giusto processo, fissato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 C.E.D.U. richiamato dall'art. 117 Cost. (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 01-03-2001, Dallos c. Ungheria). (Luca Caravella) (riproduzione riservata).*

*L'art. 521 c.p.p. delinea il contenuto e i limiti del potere del giudice è conforme al principio del giusto processo previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e con il significato che ad esso viene dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel rispetto delle condizioni che saranno di seguito analizzate (C eur. dir. umani, Grande Camera, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, par. 51; Sez. II, 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria, par. 47; 20 settembre 2001, Lakatos c. Ungheria ; Sez. I, 20 aprile 2006, I.H. c. Austria; Sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). (Luca Caravella) (riproduzione riservata).*

#### Imputati

##### Z. F., B.M. S.

a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro e con A. Mo. (già indagato in altro procedimento), con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, ponevano in vendita, acquistavano e trasportavano, per la successiva cessione a terzi 121,8 grammi (al lordo del confezionamento) di sostanza stupefacente del tipo eroina caduti in sequestro.

In particolare ciascuno rivestendo nella vicenda il ruolo di seguito indicato:

-Z. F. in qualità di intermediario ed organizzatore dell'illecita attività in particolare quale soggetto di raccordo tra l'acquirente (RZ. Ni.) e il cedente (I. E. A.) e inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

-B.M. S., compagna e convivente di Z. F. contattando telefonicamente la I. E. A. (cedente dello stupefacente) aggiornandola sullo sviluppo delle operazioni ed inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

Con la recidiva reiterata e specifica per B.M. S.

In F. (\*), in data antecedente e prossima al 4.08.14 (data dell'arresto di A. Mo.);

Z. F., A. Mo.

b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro e con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, ponevano in vendita, acquistavano e trasportavano, per la successiva cessione a terzi, un quantitativo non meglio accertato di sostanza stupefacente non meglio specificata;

in particolare ciascuno rivestendo nella vicenda il ruolo di seguito indicato:

Z. F. in qualità di intermediario ed organizzatore dell'illecita attività, in particolare quale soggetto di raccordo tra l'acquirente (RZ. Ni.) ed il cedente (I. E. A.) e inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

-A. Mo. in qualità di corriere della sostanza stupefacente.

In F. (\*) in data antecedente e prossima al 31.07.14.

Z. F. e T. M.:

c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro e con K. N. (già indagato in altro procedimento) e altro soggetto allo stato non identificato, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, ponevano in vendita, acquistavano e trasportavano, per la successiva cessione a terzi 65,9 gr. al lordo del confezionamento di sostanza stupefacente del tipo eroina, caduta in sequestro;

in particolare ciascuno rivestendo nella vicenda il ruolo di seguito indicato:

Z. F. in qualità di intermediario ed organizzatore dell'illecita attività, in particolare quale soggetto di raccordo tra gli acquirenti (T. E. K.) e il cedente (cittadino nigeriano allo stato non identificato) e inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

T. M. in qualità di finanziatore, mandante e beneficiario unitamente al K. N. dell'illecita attività compiuta, nonché quale destinatario dello stupefacente trasportato dal predetto K. N..

In F. in data antecedente e prossima al 25.08.2014 (data dell'arresto del K. N.);

Z. F. e B.M. S.

d) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro e con A. A. (già indagato in altro procedimento) e altro soggetto allo stato non identificato, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, ponevano in vendita, acquistavano e trasportavano, per la successiva cessione a terzi 93,1 gr. Al lordo del confezionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, caduta in sequestro.

In particolare ciascuno rivestendo nella vicenda il ruolo di seguito indicato:

-Z. F. in qualità di intermediario ed organizzatore dell'illecita attività, in particolare quale soggetto di raccordo tra gli acquirenti (A. A.) ed il cedente (cittadino nigeriano allo stato non identificato) ed inoltre forniva la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

-B.M. S., compagna convivente di Z. F., conservando per la successiva cessione al A. A., parte della sostanza stupefacente ed inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

Con la recidiva reiterata e specifica per B.M. S..

In F. in data antecedente e prossima al 25.08.14 (data dell'arresto del A. A.);

Z. F., B.M. S., K. N.

e) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, ponevano in vendita, acquistavano e trasportavano, per la successiva cessione a terzi, un quantitativo non meglio specificato di sostanza stupefacente.

In particolare ciascuno rivestendo nella vicenda il ruolo di seguito indicato:

-Z. F. in qualità di intermediario ed organizzatore dell'illecita attività, in particolare quale soggetto di raccordo tra l'acquirente (K. N.) ed il cedente (I. E. A.) ed inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

-B.M. S., compagna convivente di Z. F., contattando telefonicamente la I. E. A. (cedente dello stupefacente) aggiornandola sullo sviluppo delle operazioni, ed inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

-K. N. in qualità di finanziatore e beneficiario dell'illecita attività compiuta, nonché quale corriere dello stupefacente trasportato.

Con la recidiva reiterata e specifica per B.M. S..

Con la recidiva specifica e infraquinquennale per K. N..

In F. (\*), in data 1.08.2014.

Z. F., B.M. S. e K. N.

f) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 73 D.P.R. 309/90 perché in concorso tra loro, con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso illecitamente detenevano, ponevano in vendita, acquistavano e trasportavano, per la successiva cessione a terzi un quantitativo non meglio specificato di sostanza stupefacente.

In particolare ciascuno rivestendo nella vicenda il ruolo di seguito indicato:

-Z. F. in qualità di intermediario ed organizzatore dell'illecita attività, in particolare quale soggetto di raccordo tra l'acquirente (K. N.) e il cedente (I. E. A.) e inoltre mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

-B.M. S., compagna convivente di Z. F., contattando telefonicamente la I. E. A. (cedente dello stupefacente) aggiornandola sullo sviluppo delle operazioni, ed inoltre, mettendo a disposizione la propria abitazione quale base operativa per l'esecuzione delle operazioni di scambio;

K. N., in qualità di finanziatore e beneficiario dell'illecita attività compiuta nonché quale corriere dello stupefacente trasportato.

Con la recidiva reiterata e specifica per B.M. S..

Con la recidiva specifica e infraquinquennale per K. N..

In F. (\*) in data 4.08.2014.

#### Svolgimento del processo

1. In data 12 gennaio 2015, il G.I.P., su richiesta del P.M., disponeva per i reati descritti nei capi d'imputazione sopra indicati il giudizio immediato per Z. F., B.M. S., T. M., K. N., A. Mo..

Con richiesta formulata ai sensi dell'art. 458 c.p.p. gli imputati domandavano la definizione del giudizio secondo le forme del rito abbreviato, il giudice fissava, quindi con decreto del 2 marzo 2015 l'udienza del 17 aprile 015.

Nel corso dell'udienza del 17 aprile 2015, il giudice, risolta la questione preliminare relativa al difetto di competenza eccepita dalla difesa di T. M., invitava le parti a discutere e a rassegnare le rispettive conclusioni come da verbale.

### Motivi della decisione

#### 1.Premessa.

Il giudice ritiene che dall'esame degli atti del fascicolo, in particolare, dagli atti d'indagine svolte dalla Pubblica Accusa, dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati, emerge in modo nitido e lineare, nei limiti che di seguito saranno precisati, la responsabilità di Z. F., B.M. S., T. M., dei reati a essi ascritti in rubrica sotto i capi A), C), D) per Z. F., A) e D) per B.M. S., C) per T. M..

L'impianto accusatorio si fonda essenzialmente sulle intercettazioni telefoniche, supportate e completate dall'ulteriore attività investigativa di osservazione, geolocalizzazione compiuta dalla P.G. precedente e dall'acquisizione di elementi probatori di riscontro tramite le operazioni di arresto, di perquisizione e sequestro che saranno rappresentate nel paragrafo dedicato alla descrizione dei fatti accertati.

La particolarità del materiale probatorio oggetto di esame da parte del giudicante, rappresentato essenzialmente dalle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche, impone una preliminare rappresentazione del metodo che sarà utilizzato per la relativa valutazione.

2.Criteri di interpretazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche. La peculiarità del materiale probatorio prevalente, costituito dalle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, impone una preliminare rappresentazione dei criteri di valutazione del compendio indiziario, con riferimento, in particolare, alla identificazione dei soggetti, alla comprensione e corretta interpretazione del linguaggio utilizzato nel suo significato letterale e alla comprensione, tramite l'utilizzo di criteri di comune esperienze, del significato effettivo del linguaggio caratterizzato sia da riferimenti allusivi sia da termini criptati diretti a dissimulare il reale oggetto del colloquio.

Sotto il primo profilo, la identità dei soggetti è comprovata sia dall'individuazione dei soggetti titolari dei dispositivi o aventi la relativa disponibilità, strumenti identificati per scheda telefonica ovvero per numero IMEI, sia dalle notizie fornite dagli stessi interlocutori nel corso delle relative conversazioni e sviluppate tramite i servizi complementari compiuti dalla P.G.

Relativamente all'interpretazione del linguaggio, quindi, alla necessaria attività di decrittazione dello stesso, l'utilizzo della semantica lessicale e frasale, diretta a individuare il significato delle singole unità lessicali rappresentate da cose o concetti e il significato complessivo della frase, è integrato dalla pragmatica, cioè dall'analisi del linguaggio secondo il significato soggettivo che vogliono attribuirgli le persone le cui conversazioni sono state captate.

L'integrazione della pragmatica è necessaria rispetto alle locuzioni che, con riferimento alle condizioni delle persone che interloquiscono, alle loro relazioni, al contesto sociale in cui operano, unitamente alla valutazione di elementi della realtà dirette a darne riscontro, risultano avere un significato non coerente con l'applicazione della semantica

lessicale, con la conseguenza che si deve verificare e riscontrare il significato attribuitogli dai soggetti intercettati.

Rispetto alla pragmatica, il metodo di decrittazione del linguaggio necessario per l'individuazione del significato soggettivo attribuito alle singole locuzioni, è stato oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che devono essere utilizzati i criteri della logica, della ragionevolezza e dell'utilizzo di massime di comune esperienza (cfr. Cass. 15396/07: *"In materia di intercettazioni telefoniche l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza"*; la Cassazione con la sentenza 14.07.98 fornisce alcuni elementi di esplicazione con riferimento al carattere dell'incensurabilità in sede di legittimità dell'interpretazione resa dal Giudice di prime cure al linguaggio convenzionale o criptico posto a fondamento della sua pronuncia. Infatti, in tale pronuncia si legge che, se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso e, invece, si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra di vizi; Cass. 3643/97: *"La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contenuto ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco ed la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi"*).

La logica segnala la necessità di un percorso interpretativo coerente che si basi sull'analisi degli elementi emergenti dal testo oggetto di esame e che fondi la "ricostruzione" esplicita di un fatto in modo coordinato con il contesto in cui si inserisce, nel nostro caso il colloquio telefonico e le singole frasi, quale elemento di validazione interna, quindi, la personalità, le condizioni di vita, personale e lavorativa degli indagati e, infine, le ulteriori circostanze individuate con i servizi complementari compiuti dalla P.G, quali elementi necessari per la validazione esterna.

Il criterio di ragionevolezza impone di verificare la coerenza del "risultato" interpretativo con tutti gli elementi che delineano il contesto, come precedentemente indicato, in cui il linguaggio è utilizzato (Cass. pen. n. 4144/96: *"È sufficiente che l'attendibilità intrinseca sia apprezzata con riferimento alla personalità delinquenziale del soggetto ed alla completezza, precisione coerenza interna, ragionevolezza dell'accusa e grado di interesse alla stessa, e che l'attendibilità estrinseca sia verificata, nella prospettazione positiva, con elementi logici o rappresentativi e non necessariamente oggettivi e individualizzanti e, per la prospettazione negativa, con l'accertamento dell'inesistenza di elementi processuali incompatibili o soltanto contrastanti con l'accusa"*).

Infine, per quanto concerne le "massime d'esperienza" è lo stesso legislatore che con l'art. 192, comma 1, c.p.p. dispone che la motivazione

della pronuncia debba contenere "l'indicazione dei criteri di valutazione (massime d'esperienza) utilizzati per vagliare il fondamento della prova", quindi di regole di esperienza che possono essere basate su dati scientifici o su esperienze qualificate nel tempo.

Si deve comunque osservare, con riferimento alla fase di analisi della decrittazione del linguaggio utilizzato, con particolare riferimento alla pragmatica, che, nel corso delle indagini, si possono individuare, tramite le intercettazioni di comunicazioni telefoniche o telematiche, circostanze di particolare fibrillazione che inducono gli indagati ad abbandonare il linguaggio criptico e utilizzare comunicazioni chiare e intelleggibili.

Infine, per quanto concerne il criterio di valutazione della portata probatoria delle dichiarazioni oggetto di captazione, definita la questione del loro significato tramite l'utilizzo integrato della semantica lessicale, frasale e della pragmatica, si deve osservare che il canone di scrutinio deve essere modulato, sotto un primo profilo, in base alla particolare natura del mezzo di ricerca della prova rappresentata dall'attività di intercettazione, che è un atto del procedimento che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o più persone, quando l'apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza, sotto un secondo profilo, operando una distinzione tra dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie.

Si deve necessariamente distinguere: 1) il caso in cui il diretto conversante rende dichiarazioni autoaccusatorie. In questo caso il sindacato del giudice si deve concentrare sul contenuto e sull'interpretazione degli specifici brani di conversazione di rilievo con riferimento a ogni singola posizione; 2) il caso in cui le affermazioni aventi valenza accusatoria sono fatte da terze persone nel corso di conversazioni alle quali non è partecipe l'imputato e per le quali il sindacato si deve estendere anche alla individuazione di opportuni elementi di riscontro (cfr. Cass. 6234/2000). Al riguardo si è precisato in giurisprudenza che in materia d'intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 c.p.p., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. Sez. VI, sent. n. 317 del 29-03-1994, Cuzzo).

In ogni caso le dichiarazioni con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria (Cass. Sez. V, sent. n. 27656 del 09-07-2001, Corso).

Si deve precisare, con riferimento alle dichiarazioni eteroaccusatorie che, ferma restando la condivisibilità del criterio elaborato dalla Corte di legittimità, si devono distinguere i casi in cui le dichiarazioni si caratterizzano per l'estrema genericità e vaghezza, sicché la valutazione dei riscontri si imporrà con estremo rigore, da quelli in cui le dichiarazioni si connotano, al contrario, per l'estrema completezza, puntualità e densità, acquisendo *ab origine* una maggiore e più pregnante

valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. In tale ambito andranno distinti i casi in cui la dichiarazione eteroaccusatoria si risolva in una scarna e isolata affermazione accusatoria, da quelli in cui è possibile valutare compiutamente tutto un complesso di dichiarazioni che si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un computo quadro probatorio.

Infatti, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova di colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano a)gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b)precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c)concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. 22391/03).

È stato altresì precisato - e trattasi ormai di un principio pacifico - quello secondo cui quando il contenuto di una intercettazione si risolva in una precisa accusa ai danni di una terza persona, indicata come concorrente nel reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, tale atto non è assolutamente equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui *all'art. 192, comma terzo, c.p.p.*(cfr. Cass. Sez. V, 19 Gennaio 2001, Primerano).

### 3. Indagini della P.G. Fatti accertati

L'attività di indagine della P.G. precedente che ha condotto alla individuazione dei fatti criminosi oggetto del presente processo e dei relativi autori, origina dalla circolarità informativa tra reparti dell'Arma dei C.C. in particolare, il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ancona, nell'ambito di un'ampia attività investigativa, supportata anche da intercettazioni telefoniche, svolta con riferimento al P.P. 559/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, iscritto per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, al fine di individuare la rete relativa al traffico delle sostanze stupefacenti, verificava nel corso dell'attività di captazione numerosi contatti tra un soggetto, convenzionalmente definito "fornitore nigeriano" e un cittadino tunisino, localizzato nella città di A., che aveva in uso le utenze n. 3203587699 e 3897916545, rilevando che i relativi colloqui avevano a oggetto cessioni di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

La P.G., legittimamente autorizzata dall'Autorità giudiziaria, procedeva con l'attività di intercettazione telefonica sulle utenze n. 3897916545 (RIT 555/14) e n. 3203587699 (RIT 554/14) risultanti in uso a Z. F. e alla sua compagna B.M. S. e, supportando questo strumento investigativo, con appropriati e puntuali servizi di osservazione, riusciva a individuare l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo eroina, con verifica del relativo modus operandi, connotata dalla presenza e operatività, quale intermediario, del Z. F., il quale, nella sua abitazione sita in F. (\*), via \*, sita nei pressi della stazione FF.SS. di s. e coadiuvato dalla convivente B.M. S. attivava e gestiva i contatti con i fornitori dello stupefacente, convenzionalmente individuati dalla stessa P.G. precedente in cittadini nigeriani localizzati nella provincia di Caserta, e procedeva alla sua diffusione tramite una rete di

“corrieri” diretti a trasportare lo stesso stupefacente nelle piazze di spaccio individuate nella provincia di FE. e M..

Nel dettaglio, Z., con la collaborazione di B.M., contattava tramite sms i propri fornitori, organizzava il loro viaggio verso la base operativa sita presso la sua abitazione, quindi, trasferiva la sostanza stupefacente ai “corrieri”, confezionata in ovuli e occultata nell’ampolla rettale degli stessi corrieri i quali procedevano a rifornire le piazze di spaccio.

La descritta modalità operativa dell’organizzazione criminale è stata oggetto di indagine da parte del P.M. con riferimento ai fatti analiticamente specificati nell’imputazione formulata nei confronti degli imputati.

4. Responsabilità di Z. F. e di B.M. S. per il reato di cui al capo a).

Con riferimento al fatto commesso in F. (\*), in data antecedente e prossima al 4.08.14, data dell’arresto di A. Mo., è stato accertato tramite attività di intercettazione telefonica e attività di osservazione della P.G., che Z., con la collaborazione di B.M., ha organizzato l’incontro tra la propria fornitrice, I. e il “corriere” A., per consentire allo stesso A. di provare la sostanza stupefacente e, quindi, di acquistarla per poi trafficarla nella piazza di spaccio soggetta al suo diretto controllo.

Nel dettaglio, nel corso del colloquio telefonico del 31.07.14, ore 13.06, tra Z. e A., gli stessi utilizzavano un linguaggio criptico, precisamente, utilizzando la locuzione “cosa” per individuare la sostanza stupefacente, facevano riferimento alla precedente partita criticandone la qualità, quindi, l’A. invitava Z. a contattare I. per l’acquisto di un’altra partita di sostanza stupefacente. Significativo è il dialogo trascritto dalla P.G. nel corso del quale A. affermava: *“Amico quella cosa...ti giuro non è andata proprio”, “ti giuro è rimasta quasi la metà o anche più della metà...non è andata. Ti ho chiamato per chiamare “Moma” se potrà darmi una cosa di ottima scelta”*

Z. contattava immediatamente I., le rappresentava il problema di A. sottolineando che in giro c’era merce migliore con rischio di perdere la clientela e la invitava a rifornirsi di una sostanza stupefacente di migliore qualità.

Questo giudice ritiene che questo sia il senso del linguaggio utilizzato da Z. e Igbnoba, infatti, il primo, facendo riferimento al pregresso e immediatamente precedente colloquio con A., affermava: *“Ha detto (ndr A.) che non è andata bene quella, capito? Perché c’è in giro tanti da mangiare bene là: comunque lui ha detto che devo parlare con te prima che lui domani sarà qui”* proseguendo *“no, perché deve vedere prima come stai, se va bene mi ha detto che domani vengo a mangiare con te”*.

Appare logico e coerente, con il riscontro dei successivi risultati investigativi, rappresentati dal sequestro di sostanze stupefacenti rinvenuti nelle persone dei “corrieri” come di seguito sarà indicato, che Z. e Igbnoba facendo riferimento al “mangiare” alludevano al traffico della sostanza stupefacente.

Alle ore 16.30 del 31.07.14, Z. contattava A. e nel rassicurare il proprio interlocutore dicendo di aver fissato l’appuntamento con la I., chiedeva il giorno in cui era disposto a raggiungerlo e l’A. continuava a criticare la partita precedentemente acquistata tramite il Z. dalla I. affermando *“Ma c’è qualcosa di meglio? Ti giuro sono così confuso che non hai proprio idea –immagina tutti che stanno qui introno hanno quella buona solo io ho preso quella malamente cazzo...!!! Giuro su mia madre siamo tre*

*uomini in giro con questa cosa...e nessuno la vuole, siamo fermi...se c'è di meglio magari la cambio altrimenti la mischio...ok?*"

Quindi, Z. lo rassicurava e diceva che avrebbe ricontattato la I. per informarsi.

La natura dell'oggetto della complessiva operazione consistente nel traffico di sostanze stupefacenti, è confermata dalla telefonata intercorsa il 2.08.14 tra Z. e A. nel corso della quale l'A. continuava a lamentarsi della precedente "partita" e affermava *"Ti giuro ti posso dire una cosa? L'altro ieri ho visto la cosa vostra, l'aveva portata una persona della vostra zona...identica...ti giuro su dio" "è quello un bidone di colore bianco, hai capito? Quella la loro? La tua è più buona anzi...ti giuro"*.

Tramite l'attività di intercettazione telefonica si accertava che l'incontro organizzato dallo Z., il quale con il messaggio inviato in data 2.08.14 alla I., informava la stessa del quantitativo, gr. 100 di sostanza stupefacente, che l'A. voleva acquistare, si sarebbe svolto in data 3.08.14 mattina, appuntamento, tuttavia, procrastinato alle ore 15.00 attesa l'esigenza rappresentata da I. inerente la "preparazione" dello stupefacente, infatti, la I., nel corso della telefonata del 2.08.14 ore 21.11, affermava che *"il lavoro non è pronto" e "devo cucinarla e non è pronto"*.

Nella fase di organizzazione dell'incontro, emerge il ruolo di B.M., convivente di Z., la quale, nel corso della giornata del 3.08.14, precisamente alle ore 14.44 contattava I., per verificare dove si trovasse e la I., dopo averla rassicurata del suo prossimo arrivo le chiedeva di aiutarla a controllare il quantitativo della sostanza stupefacente che avrebbe portato. Infatti, nel corso della telefonata del 3.08.14, ore 14.44, rispetto alla domanda di B.M. che chiedeva dove fosse, la I. rispondeva: *"Io vengo, amò, io vengo, però digli tu...amore mi aiuti a controllare bene se è giusto giusto ok"*.

Con servizio di osservazione, la P.G. precedente, accertato, tramite l'attività di captazione telefonica, il percorso che l'A. avrebbe seguito, come emerge dalle telefonate intercorse con il Z., per raggiungere l'abitazione di quest'ultimo sita in F., verificava che un soggetto tunisino, unico non accompagnato e presumibilmente individuato nell'A., immediatamente uscito dalla stazione ferroviaria di s. effettuava una chiamata telefonica, compatibile come orario, 16.09 (l'orario di arrivo del treno era previsto per le 16.05) con quella intercettata tra lo stesso A. e il Z. nel corso della quale il primo chiedeva informazioni per raggiungere l'abitazione del Z., quindi, lo stesso A. si immetteva in una stradina pedonale che da via F. di s. conduce sul C.so E.

Dalle ore 16.10 della stessa giornata, B.M. contattava due volte la I. per assicurarsi del suo arrivo, avvertendola dell'arrivo di A., *"L'amico sta a casa" e assicurandosi del suo arrivo "sicura che arrivi?"*.

Nell'ambito del servizio di pattugliamento e osservazione, la P.G. rilevava la presenza, in via C. B. del comune di F. all'altezza del n. 41, Opel Meriva di colore blue tg. CG340SN, con alla guida una conducente di colore .

Tramite l'attività di intercettazione erano captati due colloqui telefonici tra l'A. e una persona, "Ni.", al quale l'A. riferiva prima di aver provato la nuova partita e successivamente, nel corso della seconda telefonata, garantiva la qualità dello stupefacente informandolo di aver concluso l'operazione.

Nel dettaglio, nel corso della telefonata del 3.08.14 ore 18.23 (576/14) l'A. diceva *"ascolta Ni., stamattina sono andato lì...ho visto una cosa...da un pakistano qui hai capito? È buona non è male l'ho provata solamente e*

*non ho parlato con la persona...hai capito? E questa...hai visto quella dell'altra volta? Ah...ancora meglio la prendo? O aspettiamo e vediamo se c'è di meglio?". Ni., evidentemente preoccupato per la qualità dello stupefacente diceva: "cosa dobbiamo vedere? Se è uguale a quell'altra non portare niente".*

È evidente, nonostante la genericità del linguaggio utilizzato, che N. facesse riferimento, con la consapevolezza dell'A., alla precedente partita acquistata per il tramite di Z. che, come precedentemente rilevato, non era stata completamente rivenduta, per il suo basso livello di qualità, nella rispettiva area di competenza nello spaccio dello stupefacente.

L'A. consegnava il telefono al Z. per consentire a questi di interloquire con Ni., infatti, A. affermava "lo so lo so...ecco F. te lo passo".

Z. tentava di rassicurare Ni. e gli diceva: "ascoltami è buona questa qualsiasi cosa ti garantisco io...se succede qualcosa mi chiami e io ti darò tutto". Ni. replica: "no F. senza che mi aiuti...chiaramente l'ho preso in quel servizio l'altra volta e non mi hai fatto nulla (-) ti ho detto che è inutile che mi dici che mi aiuti l'altra volta l'ho preso in quel servizio e non mi hai fatto nulla".

Rispetto all'atteggiamento diffidente di N., Z., evidentemente preoccupato per l'esito dell'operazione diceva: "Amico prega al signore...non arriviamo a questo stavolta questa è buona non sto (-) non ho nessuna intenzione di fregarti".

Nel corso del colloquio telefonico emerge la abitudine delle operazioni di traffico di sostanze stupefacenti di Z., infatti Ni. faceva riferimento ad altri "corrieri" dei quali si sarebbe avvalso per acquistare, in tempi pregressi, lo stupefacente dal suo interlocutore, infatti dichiarava: "F. F....io lavoro con te ma non mi conosci...nei tempi che venivano da te "kabanaoui"...ti giuro erano i miei soldi quelli che portavano".

Z., per realizzare l'operazione, rassicurava il suo interlocutore sulla sua capacità di acquisire e selezionare lo stupefacente da diffondere sul mercato, infatti, affermava: "tutti che sono venuti da me sono andati sempre contenti (-) alcuni sono iniziati con me da zero e poi sono saliti come si deve...la zona dove stai tu? Li conosco tutti".

Dopo, Ni., sempre preoccupato per la qualità dello stupefacente che l'A. stava per acquistare, chiedeva a Z. di passargli A. e gli diceva: "amico tu stai lì...e tu sai meglio di me...se è uguale a quell'altra non la devi portare hai capito (-) se quella? È inutile portarla (-) vedi quella sta ancora lì...nessuno la vuole (-) fratello vedi tu sai come fare, ascoltami vedi tu se c'è un altro negretto (-) se non c'è questa volta prendiamo da qualcun altro e la prossima volta se ci porta una cosa più buona normalmente la prendiamo da lui (-) io spero che prendiamo una bianca hai capito? La bianca ci fa lavorare...quella non ci fa lavorare (-) tu sai tutto...se è quella non la devi proprio portare (vedi con calma se è quella non la prendi proprio vedi con calma stati attendo, dio ti assiste)". Rispetto alle parole di Ni. l'A. rispondeva che sapeva che "quella bianca", riferita alla partita di buona qualità, era quella che li "fa lavorare" e prometteva di riprovarla infatti diceva: "vedo come fare dopo pranzo vedo un'altra".

Nel corso della telefonata delle ore 21.07 (RIT 576/14) l'A. rassicurava Ni. sulla qualità dello stupefacente e gli comunicava la conclusione dell'operazione e precisamente affermava: "A posto sì, sì ...ascoltami" e, rispetto alla domanda di Ni. "ma è quella? La stessa?" risponde "No, no, a posto a posto a posto". Sempre rispetto alle domanda di Ni. "Ma

*l'aveva cambiata? Un altro tipo?*", l'A. rispondeva *"tranquillo, tranquillo"*. Successivamente, temendo entrambi di essere intercettati si imponevano il silenzio. Ni. affermava: *"Eccomi sto zitto mi dici di stare tranquillo...tranquillo"* e A. replicava *"basta che stai zitto"*.

Tuttavia il Ni. manifestava sempre la sua preoccupazione, temendo che la qualità del nuovo stupefacente fosse come la partita precedentemente acquistata chiedeva al suo interlocutore: *"se è come il cazzo...è inutile non la devi portare"* ma l'Alluni lo tranquillizzava *"amico mio...amico mio...amico mio...amico mio...pena al bene...a posto"*. Ancora preoccupato Ni. affermava: *"Ma come faccio a pensare il bene"*, l'A. replica ancora *"sia positivo...a posto...ok...ok"*.

Il 4.08.14, la P.G. accertava tramite verifica sull'utenza dell'A. e le celle agganciate, che lo stesso si era recato ad A., per poi partire alla volta di Roma.

I Carabinieri del Comando Provinciale dei CC di Ancona fermavano l'A. alla stazione FF.SS.di Ancona a bordo di un treno proveniente da Roma, e lo traevano in arresto perché, al termine degli accertamenti di rito, compresi quelli sanitari, l'A. era trovato in possesso di nr. 3 involucri di forma ovoidale, avvolti con nastro isolante di colore nero, del peso totale lordo di 121,8 gr. contenente sostanza stupefacente del tipo eroina.

L'arresto dell'A. consentiva alla P.G. di acquisire elementi di riscontro rispetto all'attività di intercettazioni, infatti, egli era trovato in possesso dell'utenza cellulare n. 3246813789 (RIT 576/14), inoltre, il quantitativo di sostanza sequestrata all'A., 121,8 gr. al lordo del confezionamento, era compatibile con il quantitativo richiesto da Z. alla I., gr. 100, tenuto conto anche che parte era stato oggetto di consumo da parte dell'A. per poterne provare la qualità e verificare l'opportunità di concludere l'operazione, come emerge dei colloqui telefonici con Ni..

Nel corso dell'interrogatorio dinanzi al G.I.P., l'A. dichiarava di aver acquistato lo stupefacente (105 gr) a Napoli, pagandolo 3.500,00 euro per conto di un cittadino tunisino di nome Ni. e che aveva ricevuto quale compenso 5 grammi di eroina essendo egli un consumatore di tale droga. Precisava che era la seconda volta che svolgeva tale attività per conto di Ni. sempre verso il corrispettivo di 5 grammi di eroina. Infine, dichiarava di non conoscere il fornitore, soggetto nordafricano, il quale in occasione del secondo acquisto gli aveva regalato la somma di 200 euro.

Il riscontro alla natura illecita dell'intera operazione e alla relativa consapevolezza da parte del Z., emerge in modo evidente dalla telefonata del 4.08.14 delle ore 20.08 tra Z. e Ni., nel corso della quale Z. affermava *"speriamo bene fratello...non so che dirti...io l'avevo accompagnato alle ore 5.30...nella mia zona non c'è nulla è tutto tranquillo...mica stava dormendo e aveva perso il treno...chi lo sa...speriamo bene"* *"speriamo bene fratello, non so che dirti"*.

5.Responsabilità di Z. F. e T. M. per i fatti contestati al capo c).  
Responsabilità di Z. F. e B.M. S. per i fatti contestati al capo d).

Nel corso dell'attività di intercettazione delle comunicazioni telefoniche relative all'utenza in uso a Z., la P.G. precedente rilevava, nonostante il linguaggio criptico utilizzato, che il Z. stava organizzando una nuova operazione di intermediazione nel traffico della sostanza stupefacente, diretto a rifornire i soggetti identificati con il nome di T. e K..

Dalla captazione delle telefonate intercorse, nei giorni del 21.08.14 e 20.08.14, tra Z. e una persona, che la P.G. precedente convenzionalmente indica in un cittadino di origine nigeriana, e lo stesso Z. e K. N. si

accertava che erano in corso trattative per la definizione dei tempi e delle modalità dell'operazione di cessione di sostanze stupefacenti.

Precisamente dalla conversazione telefonica del 20.08.14, ore 22.15, tra Z. e K., si evince che Z. stava acquistando dal proprio rifornitore la sostanza stupefacente e ne dava comunicazione al K. precisando che doveva selezionare una partita di buona qualità. Questo è il significato che deve attribuirsi alla dichiarazione di Z. il quale affermava: *“è venuto, la cosa non mi piace tanto, mi ha detto...(-) quella che aveva portato e mi aveva fatto vedere non mi piace...e mi ha detto che non è quella...e io gli ho detto allora che me la porti a fare? E mi ha detto che domani vedrà quella più buona”*.

Il 21.08.14, ore 23.28, Z. riferiva a K. che l'appuntamento con il proprio fornitore era stato fissato per la domenica seguente.

Nell'operazione, si staglia, quale mandante e finanziatore, il ruolo di T. M., come emerge dal colloquio telefonico intercettato in data 24.08.14 tra il K. e lo stesso T., in cui gli stessi facevano riferimento al costo della *“capra”* che, attesi i riscontri derivanti dalla successiva attività investigativa, è il termine convenzionalmente usato per indicare la sostanza stupefacente, il cui prezzo era indicato in euro 1.270,00.

Nel corso della stessa giornata K. contattava Z. informandosi sulla qualità della sostanza, invero, pur essendo utilizzata l'espressione *“latte”* appare evidente il riferimento allo stupefacente, come si rileva oltreché dall'attività dello Z. anche dalla circostanza che, dopo che il K. aveva fatto riferimento al *“latte”* Z. lo invitava a non utilizzare quelle espressioni per telefono, temendo di essere intercettato e che quel termine potesse essere riferito agevolmente all'oggetto illecito della loro operazione.

La P.G. riscontrava, tramite l'esame delle celle agganciate dall'utenza telefonica del K., che questi, in data 24.08.14, si era diretto da Porto Sant'Elpidio per Napoli, quindi alle ore 12.33 contattava Z. per avere le informazioni necessarie per raggiungerlo e si accertava che Z. inviava, alle ore 14.22, un sms al proprio fornitore avente l'utenza n. 3806438938 con indicazione delle seguenti cifre 40+10=50, evidentemente riferite al quantitativo di sostanza stupefacente necessaria per concludere l'operazione e lo chiamava due volte, ore 14.36 e 15.11, sollecitandolo a raggiungere la sua abitazione.

Successivamente, non si registravano contatti tra Z. e il suo fornitore, segnale che questi lo aveva raggiunto presso la sua abitazione consegnandogli la partita di stupefacente.

Intorno alle ore 15.52 Z. contattava un ulteriore soggetto con utenza n. 3510061392 e preannunciava un messaggio con il quale avrebbe indicato la quantità di stupefacente oggetto dell'operazione in corso, messaggio che aveva il seguente contenuto: *“120+30=150”*.

Successivamente, alle ore 22.00 Z. contattava il soggetto avente in uso l'utenza n. 3510652312, nella disponibilità di A. A. e avvertiva che se l'operazione non fosse stata conclusa entro un'ora sarebbe stata computa la mattina del giorno seguente.

Alle ore 22.27, Z., non avendo notizie del fornitore usuario del n. 3510061392, contattava il primo con utenza numero 3806438938 insistendo affinché lo raggiungesse e, intorno alle 2.34, del 5.08.14, dopo l'incontro gli inviava un sms con il contenuto *“110+120=130”*.

Il giorno successivo, dopo alcuni colloqui telefonici, tra Z. e il fornitore con numero 3806438938, nel corso dei quali quest'ultimo rappresentava delle difficoltà, infatti affermava *“no, no, non a posto”*, Z. concordava

l'appuntamento per la fascia oraria 9.30-10.00, quindi erano intercettati due messaggi con i seguenti testi "500" e "115+115=130" che, tenuto conto dell'oggetto dell'operazione, deve ritenersi con certezza che facessero riferimento al corrispettivo di euro 500 per gr 130 di sostanza stupefacente.

Nel frattempo, alle ore 9.21 dello stesso giorno, K., che si trovava a casa di Z., veniva contattato telefonicamente da Tarahouni, nel corso della telefonata facevano riferimento alla circostanza che "un amico", certamente l'utente fornitore con numero 3806438938, non aveva ancora raggiunto l'appartamento in cui si trovava lo stesso K., infatti, rispetto alla domanda di T. se fosse stato "sistemato tutto", K. rispondeva "Non ancora cazzo sto aspettando a lui...sono malato ieri doveva venire alle quattro e non è venuto, ora sta per venire". T. invitava K. ad aggiornarlo sugli sviluppi dell'operazione anche chiamando la sua fidanzata Maurizi Michelle.

Alle ore 9.36 e alle 10.11 Z. contattava A. concordavano l'appuntamento presso la casa del primo e A. domandava a Z. se si fosse rifornito dello stupefacente infatti chiedeva: "ma hai preso la cosa dal negretto? Quella nostra?".

Z. contattava due volte, alle 10.48 e 11.33, l'utente con numero 3806438938 sollecitando a raggiungerlo presso la sua abitazione, infatti, dall'attività di intercettazione risulta che egli diceva "un minuto che c'è gente qua va bene vieni. Ascolta vieni vieni. Vieni niente vieni".

Alle ore 13.49, K., conclusa l'operazione tentava, come promesso a T., di contattarlo telefonicamente, tuttavia, non riuscendo a comunicare con lui chiamava la sua fidanzata, Maurizi e le assicurava l'esito positivo dell'operazione, tuttavia Maurizi invita K. a chiamare T..

Alle ore 13.51 K. contattava T. e gli riferiva che l'operazione aveva avuto esito positivo, in particolare diceva "we...tutto ok (-) a posto a posto" e rispetto alla domanda del proprio interlocutore che voleva informazioni sulla sua partenza, K. lo invitava a non "parlare per telefono", poi lo richiamava dopo un minuto e, temendo di essere intercettato, chiedeva al connazionale di fargli una ricarica sull'altra scheda telefonica.

Successivamente, alle ore 14.28, Z. contattava A. A. invitandolo ad andare a casa a prendere un oggetto da B.M., precisamente affermava: "vai lì prendi a casa da S.". È evidente che, in questo caso, Z. aveva lasciato in custodia l'"oggetto", cioè la sostanza stupefacente, all'altra persona che aveva la disponibilità della casa in cui abitava e, cioè, B.M. la quale, con la sua condotta, aveva agevolato l'attività di cessione dello stupefacente. Deve ritenersi che l'oggetto della cessione era proprio la sostanza stupefacente successivamente rinvenuta nella disponibilità dell'A., tenuto conto sia dell'attività di Z., che aveva il ruolo d'intermediario nel traffico dello stupefacente, sia delle successive operazioni di perquisizione e sequestro compiute dalla P.G. come di seguito sarà precisato

Z., quindi, contattava A. nuovamente alle 15.19 e gli dava le indicazioni per raggiungere le Marche, in particolare, suggeriva di viaggiare in Pullman.

La P.G. precedente, tramite le celle agganciate dalle utenze di A. e K. N., ricostruivano il loro percorso, quindi, appena giunti a Napoli, al terminale dei pullman adiacente alla stazione ferroviaria centrale, li traevano in arresto, riscontrando, in seguito ai controlli di rito, che ciascuno aveva celato nell'ampolla rettale n. 3 corpi estranei, in involucri aventi forma ovoidale e avvolti in nastro adesivo di colore nero che,

espulsi contenevano: per l'A. 93,1 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; -per K. 65,9 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Dalle 18.00 in poi, si registravano diversi tentativi di Z. di contattare A. e K. in questo modo, Z. mostava di avere uno stretto controllo sull'attività del traffico della sostanza stupefacente.

Anche il T. tentava ripetutamente di contattare K. e inviava dei messaggi con il testo "*tranquillizzami*" manifestando un evidente interesse al completamento dell'operazione.

Il giorno successivo, precisamente il 26.08.14 veniva intercettata una telefonata tra Z. e T. nel corso della quale si interrogano sulla sorte di A. e K. manifestando la loro preoccupazione. T. infatti affermava "*Dio mio, giuro da ieri sera volevo chiamarti poi ho pensato di non farlo per non farti preoccupare aspettavo che si facesse mattina in attesa di qualche notizia magari gli si era scaricato il cellulare*" e Z. rispondeva: "*Anche io sono così preoccupato*".

La sera stessa, nel corso di una nuova conversazione telefonica, Z. confermava la sua attività di traffico di sostanze stupefacenti, infatti, affermava che "*io lavoro sempre la vendita di melone*" utilizzando la locuzione "melone" come identificativo della sostanza stupefacente, come può evincersi sia da quanto accertato con riferimento al capo a) del reato contestato, sia dalla circostanza che T. prospettava l'ipotesi che il K. avesse "*preso la cosa*" e fosse scappato, riferendo la "*cosa*" allo stupefacente, come emerso dal verbale di arresto e dallo stupefacente che è stato rinvenuto nella disponibilità del K..

6. Normativa applicabile ai fatti oggetto di imputazione e contestati dalla Pubblica Accusa.

Questo giudicante ritiene necessario, per delineare in modo preciso l'ambito normativo che tipizza i fatti criminosi oggetto di contestazione da parte della Pubblica Accusa, procedere all'esame dell'art. 73 D.P.R. 309/90.

6.1. Il testo dell'art. 73 cit. prevede: "*1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da euro 25.822 (lire cinquanta milioni) a euro 309.874 (lire seicento milioni). 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni)*".

Si deve segnalare che l'art. 73 D.P.R. 309/90 modificato dall'art. 4 bis co. 1 D.L. 272/05 convertito con modifiche dalla L. 49/06, ha mutato il proprio contenuto dispositivo in conseguenza della sentenza 12-25 febbraio 2014 n. 32 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto art. 4 D.L. 272/05, con la conseguenza che è stato restituito vigore al previgente testo dello stesso art. 73 D.P.R. 309/90.

Precisamente, la Consulta, con la sentenza in esame, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall' art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, perché violativi dell'art. 77, secondo comma Cost. e del principio di omogeneità, del nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge, riguardanti l'assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all'Amministrazione civile dell'interno (art. 2), finanziamenti per le olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4), il diritto di voto degli italiani residenti all'estero (art. 5) e le disposizioni, di diritto sostanziale penale relative al reato concernenti le sostanze stupefacenti (art. 4 bis) della legge di conversione 49/06.

La declaratoria di illegittimità costituzionale ha determinato la restituzione in vigore dell'art. 73 co. 1-4 nella formulazione sopra indicata.

6.2. La disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 75, modificato dalla L. n. 79 del 2014, che, novellando il comma 1 ed introducendo il comma 1 bis all'art. 75, ha escluso la rilevanza penale della detenzione di sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale.

In particolare, il comma 1 dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 statuisce che chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale, è sottoposto alle sole sanzioni amministrative ivi elencate. Il comma 1 bis del medesimo articolo specifica i parametri sulla base dei quali desumere l'uso personale della sostanza stupefacente detenuta, riproducendo pedissequamente il dettato dell'abrogato comma 1 bis dell'art. 73. In particolare, tale norma prevede che, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente detenuta, si tiene conto delle seguenti circostanze: *"a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale"*.

La giurisprudenza ha elaborato, sotto la vigenza dell'art. 73 co. 1 bis, disposizione riprodotta dall'art. 75, i criteri in base ai quali l'autorità giudiziaria può, tramite un'analisi di tipo sintetico concernente il compendio indiziario, rilevare che la detenzione da parte del prevenuto di sostanze stupefacenti non sia finalizzato a uso esclusivamente personale. I criteri, di tipo oggettivo e soggettivo, costituiscono elementi probatoriamente idonei per desumere la finalità di spaccio e che risultano

particolarmente significativi allorché ricorrano congiuntamente e siano correlati tra loro.

Sotto il profilo oggettivo, rileva, innanzitutto, la quantità dello stupefacente, assume rilievo, in questa prospettiva, il limite previsto dal D.M.

Sotto il profilo oggettivo, il giudice deve valutare, altresì, il tempo, il luogo e la modalità della detenzione (ad esempio, è significativo che il soggetto sia stato visto dalla p.g. avere frequenti contatti con tossicodipendenti, concretatisi nell'allontanarsi più volte con gli stessi in auto per poi ritornare sul posto, in strade, locali o altri luoghi abitualmente teatro di attività di spaccio); la modalità di confezionamento e la presenza di strumentazione atta al confezionamento (carta argentata, bilancino di precisione, sostanze da taglio, frullatore, busta di plastica con buchi ovali); la buona qualità e la presenza di diversi tipi di stupefacenti; il possesso di denaro in quantità rilevante ed in banconote di diverso taglio; il possesso di oggetti sintomatici di pagamenti avvenuti (quali monili d'oro, radio, documenti d'identità o assegni di terze persone, stante la prassi di pagare con oggetti rubati o di lasciare gli oggetti in garanzia dello stupefacente acquistato a credito); il rinvenimento di conteggi o di contabilità.

Sotto il profilo soggettivo, rilevano l'assenza di attività lavorativa, la verifica delle condizioni sanitarie dell'imputato e l'eventuale condizione di tossicodipendenza.

6.3. Il co. 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, introdotto nella sua definitiva formulazione dall'art. 1 co. 24 ter lett. a) D.L. 36/14 convertito con modificazioni dalla L. 79/14 dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dallo stesso articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

È stato precisato in giurisprudenza che la disposizione in esame, come modificato dall'art. 2 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 10/14 e successivamente con modif. dalla L. 79/14 art. 1 co. 24 ter lett a) D.L. 36/14 n. 36, prevede un'autonoma figura di reato (cfr. Cass. 10514/14: *"La clausola di riserva, innanzi tutto, rivela che l'ambito di applicazione della norma è segnato in negativo dalla configurabilità di un "più grave reato", espressione che evidentemente presuppone come il fatto considerato dall'art. 73, comma 5 costituisca esso stesso, già di per sé, un "reato". In secondo luogo, l'espressa e inedita previsione di un soggetto attivo ("chiunque") e di una condotta ("commette") appaiono scelte indicative della volontà di incriminare in maniera autonoma fatti la cui descrizione rimane pur sempre (sia pure in parte) mutuata da altre disposizioni incriminatrici, ma che nel citato comma 5 trovano una loro ulteriore caratterizzazione attraverso la descrizione delle condizioni che li rendono di "lieve entità". Infine anche la modifica della formula punitiva, pur non essendo di per sé univocamente significativa, appare non solo corrispondere all'esigenza di una sua coerente declinazione con la già ricordata proposizione che ora domina la costruzione normativa, ma altresì alla volontà di condividere il lessico proprio delle disposizioni autonomamente incriminatrici. Un ulteriore elemento a sostegno della tesi dell'introduzione di un reato autonomo sembra poi provenire da un*

*elemento esterno al testo del rinnovato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ma contenuto nel D.L. n. 146 del 2013 : l'art. 2 - che appunto incide sulle disposizioni in materia di stupefacenti - è infatti rubricato anche "Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità". Invero, la contemporanea introduzione degli elementi illustrati (benchè singolarmente privi di decisivo rilievo al fine di suffragare la qualificazione ipotizzata) costituisce un ulteriore elemento che s'impone all'attenzione dell'interprete, inducendo (pur a fronte di altri elementi d'indole sistematica astrattamente idonei a incoraggiare un orientamento interpretativo di segno contrario) a ritenere preferibile una lettura dell'intervento legislativo incline a confermare l'avvenuta introduzione, mediante la riformulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, di una nuova autonoma ipotesi di reato. A tale lettura inducono, peraltro, anche le indicazioni contenute nel D.L. n. 146 del 2013, art. 2, comma 1 bis e 1 ter come introdotti dalla legge di conversione. Invero, il comma 1 bis, dispone che all'art. 380 c.p.p. , comma 2, lett. h), le parole "salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti "salvo che per il caso dei delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo"; il comma 1 ter, invece, aggiunge alla fine dell'art. 19, comma 5, le parole "salvo che per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e successive modificazioni". In sintesi, può rilevarsi che, in entrambi i casi, il legislatore ha avuto cura di qualificare come "delitti" i fatti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, addirittura sostituendo, nell'art. 380 c.p.p. , questa espressione a quella precedente impiegata di "circostanza". Varrà da ultimo segnalare come questa Corte di Cassazione abbia di recente sancito come, con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, il legislatore abbia configurato l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, quale autonoma figura di reato (Cass., Sez. 4, 9 gennaio 2014, n. 7363, Fazio), come tale idonea a imporre, anche retroattivamente, l'applicazione del termine prescrizione pari a sei anni (ovvero, tenendo conto del termine prorogato, al massimo pari a sette anni e sei mesi), a norma dell'art. 157 c.p. , rispetto all'alternativa interpretazione, in precedenza consolidata nella giurisprudenza di legittimità, incline a configurarla quale circostanza attenuante dell'ipotesi base di cui al medesimo D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Alla rilevata qualificazione dell'ipotesi di reato introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 (convertita con modificazioni con L. n. 10 del 2014 ) quale autonoma figura criminosa, piuttosto che quale circostanza attenuante dell'ipotesi base di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 1, questa Corte, sulla base del complesso delle argomentazioni sin qui richiamate, intende dunque aderire")".*

La sentenza con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis co. 1 lett. f, D.L. 272/05, convertito con modificazioni dalla L. 49/06, non ha inciso sul testo attuale della disposizione.

Invero, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 32/14, rientra nei compiti del giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto (in quanto rinviano a disposizioni caducate) e quali, invece, devono continuare ad avere applicazione in

quanto non presuppongono la vigenza degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, oggetto della presente decisione.

Con riferimento al caso in esame, questo giudicante osserva che il testo attuale dell'art. 73 co. 5 è stato novellato con l'art. 1 co. 24 ter, lett. a) D.L. 36/14 convertito con modificazioni dalla L. 79/14, pertanto, ha la sua base normativa in una disposizione differente rispetto a quella censurata per vizio di legittimità costituzionale dalla Consulta.

La disposizione in esame, in particolare, la locuzione "lieve entità" deve essere letta in modo coordinato con il principio costituzionale di precisione della legge penale (cfr. *Corte Cost. 247/89*: *"Nell'iniziare l'esame del merito della proposta questione di legittimità costituzionale va precisato che verrà usato il termine determinatezza (insieme al correlativo indeterminatezza) e non quello di tassatività, in primo luogo perché, esistendo autorevoli dottrine che ritengono distinti i significati dei due termini, seguendo le stesse dottrine, si tratta, in questa sede, appunto di decidere sulla determinatezza quale modo (di formulazione e, conseguentemente) di essere della norma (o di un suo elemento, la "misura rilevante") di cui all'art. 4, n. 7, del D.L. n. 429 del 1982 citato ed in secondo luogo perché, avendo il "precetto" di determinatezza, sempre secondo le predette dottrine, contenuto più vasto ed intenso di quello di tassatività, l'uso del termine "determinatezza" consente di prescindere, in questa sede, dal dibattito relativo alla distinzione tra la specie - "tassatività" ed il genere - "determinatezza", che appunto il primo (di specie) ricomprenderebbe senza in esso esaurirsi (-) Vero è che il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete (tale ampio margine costituisce soltanto un sintomo, da verificare, d'indeterminatezza) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, s'astiene dall'operare "la scelta" relativa a tutto od a gran parte del tipo di disvalore d'un illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di "scegliere" significati tipici"), che impone al legislatore di formulare norme concettualmente chiare sotto il profilo semantico dei termini impiegati, e il principio di determinatezza, che informa l'attività legislativa nella astratta definizione del reato con la necessità di descrivere fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso i criteri messi a disposizione dalla scienza e dall'esperienza attuale (cfr. *Corte Costituzionale 96/81*: *"In riferimento all'art. 25 della Costituzione questa Corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la Corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore (cfr. ad es. sentenze 21/1961 e 191/1970) e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Implicito e ulteriore sviluppo dei concetti ai quali questa giurisprudenza si è ispirata comporta che, se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni intellegibili non sia**

*più idoneo ad adempiere all'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformità del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un'opzione aprioristica e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilità del fenomeno. E pertanto nella dizione dell'art. 25 che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà. Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza al principio della tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intelligibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La formulazione di siffatte norme sovvertirebbe i più ovvii principi che sovrintendono razionalmente ad ogni sistema legislativo nonché le più elementari nozioni ed insegnamenti intorno alla creazione e alla formazione delle norme giuridiche. Da quanto premesso, risulta pertanto che la compiuta descrizione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta".* Chiarisce i requisiti della legittimità delle norme incriminatrici nel quadro del diritto internazionale rilevante ai sensi dell'art. 117 Cost. Corte Europea dei diritti uomo 26.4.79 secondo cui le norme devono essere accessibili, avere un'enunciazione sufficientemente precisa e, inoltre, deve essere possibile prevedere le conseguenze di un determinato atto), essendoci, in caso contrario, in violazione dell'art. 25 Cost., un'implicita delega al giudice del potere di compiere scelte di politica criminale.

Logico corollario del principio di precisione e determinatezza della legge penale, sul piano dell'attività ermeneutica, è che l'interprete deve ricercare il significato precettivo della norma tramite un metodo integrato, sistemico e teleologico, che consenta di definire con precisione il dettato legislativo, evitando l'enucleazione di fattispecie non verificabili e/o accertabili nella realtà empirica ovvero in casi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge.

L'interpretazione sistemica e teleologica determina la necessità di individuare il significato degli elementi della fattispecie sia singolarmente sia in modo unitario tramite il nesso logico, sul piano linguistico e normativo, che li avvince, nel contesto della disciplina in cui è inserita la stessa norma penale, verificando, al contempo, se la condotta, il nesso causale e l'evento individuati siano lesivi del bene giuridico protetto dalla singola norma incriminatrice (cfr. Corte Cost. 282/10: "Ciò posto, venendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente con riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., si deve osservare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, per verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento

*descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisemi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» sono ivi richiamati i precedenti costituiti dalle sentenze n. 327 del 2008; n. 5 del 2004, n. 34 del 95 n. 122 del 1993; cfr. anche Corte Cost. sentenza n. 96 del 1981 “Nella dizione dell'art. 25 Cost. , che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà”).*

Questo giudicante rileva che l'art. 73 D.P.R. 309/90 ha la funzione di eliminare e contrastare la diffusione e il consumo delle sostanze stupefacenti per la tutela del bene sopraindividuale della salute pubblica, concepito come sintesi di interessi individuali di natura personale (Corte Cost. 333/91: “Dalla lettura del testo della legge risulta chiaramente che scopo immediato e diretto dell'incriminazione e quello di combattere il mercato della droga, limitando - con il divieto di accumulo - la quantità di sostanza che giornalmente il soggetto agente può detenere anche per uso personale senza incorrere nella sanzione penale, con il duplice, concorrente effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza detenuta possa essere venduta o ceduta a terzi, e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi su quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo e da renderne così più difficile la pratica. Tutto ciò al fine ultimo di espellere la droga dal mercato, anzi di espellere il mercato della droga dal circuito nazionale, per la tutela sia della salute pubblica (già sent. n.9/1972; sent. n. 31/1983; vedi pure Preambolo Convenzione Vienna 21 febbraio 1971), sempre più compromessa da tale diffusione, sia - con non minore rilievo-della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico (già sent. n. 9/1972 cit.; sent. n.243/1987; sent. n. 1044/1988) negativamente incisi vuoi dalle pulsioni criminogene indotte dalla tossicodipendenza (ibidem) vuoi dal prosperare intorno a tale fenomeno della criminalità organizzata (vedi Raccomandazione del Consiglio d'Europa 4 ottobre 1988 n. 1085 cit., punto 3; Preambolo Convenzione Vienna 20 dicembre 1988), nonchè a fini di tutela delle giovani generazioni (già sent. n. 31/1983, in relazione all'art.31, comma 20, Cost.) (-)In definitiva, deve constatarsi che, dalla lettura del contesto sociale sul quale era chiamato ad intervenire, il legislatore ha tratto la individuazione, al negativo, di fattori patogeni da rimuovere e, al positivo, di valori antagonisti da tutelare - salute pubblica, sicurezza

*pubblica, pace sociale minacciate in modo straordinariamente grave dal fenomeno droga-anche con il sacrificio dell'interesse del tossicodipendente o tossicofilo ad un meno disagiata rifornimento di sostanze stupefacenti").*

Consegue, sul piano ermeneutico, che l'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede una fattispecie connotata da un limitato livello di offensività della condotta, quindi, la detenzione, deve, sulla base dei parametri fissati concernenti il dato qualitativo, quantitativo, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, una minima portata pregiudizievole rispetto alla salute pubblica.

Se il giudice rileva il venir meno uno degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri elementi (cfr. Cass. Pen. Sez. Un. sent. n 17 del 21/09/2000 (ud.21/06/2000) rv. 216668 allorché i fatti-reato ivi previsti siano di lieve entità "per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze" (da circostanza attenuante ad effetto speciale, tale ipotesi è stata di recente trasformata in ipotesi autonoma di reato dall'art. 1/24-ter, lett. a, D.L. n. 36 del 2014, conv. con modif. in L. n. 79 del 2014).

Concludendo, i parametri fissati dall'art. 73 co. 5 cit. nonostante la formulazione letterale della norma, caratterizzata dalla congiunzione disgiuntiva "ovvero" devono essere valutati congiuntamente con apprezzamento del fatto nella sua complessità, oggettiva e soggettiva, con la conseguenza che dovrà essere escluso il riconoscimento della ricorrenza di questa autonoma figura criminosa quando la ricorrenza anche di uno solo degli elementi indicati porti ad escludere che la lesione del bene-interesse protetto sia di lieve entità (in tal senso, a partire dall'autorevole interpretazione fornita da Corte Cost., sent. 11.7.1991, n. 333 e 27.3.1992, n. 133, è orientata la giurisprudenza prevalente di legittimità: cfr. Cass., sez. un., 21.6.2000, Primavera ed altro e, da ultimo, Cass., sez. IV, 14.3.2012, n. 15445).

Dalla valutazione congiunta, deriva un'importante conseguenza soprattutto quando il parametro di riferimento astrattamente ostativo sia quello quantitativo. È chiaro, infatti, che una quantità rilevante non può che condurre ad un giudizio di gravità della condotta e, quindi, al non riconoscimento dell'attenuante. Peraltro, in presenza di quantitativi non così importanti, ma neanche minimi, l'apprezzamento congiunto deve consentire di concedere l'attenuante laddove gli altri parametri consentano di svalutare la portata negativa del fatto (ad esempio, quando la condotta complessiva, per la sua rudimentalità, non si mostri realmente pericolosa; ovvero allorché la personalità del reo, magari anche tossicodipendente, consenta di propendere per una destinazione parziale della droga all'uso personale).

6.4. Il tribunale osserva con riferimento ai capi a), c) e d) che è configurabile il titolo di reato previsto dall'art. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, emergendo dall'attività di intercettazione telefonica corroborata dai riscontri conseguenti alle operazioni di perquisizione e sequestro della P.G., come evidenziato nel paragrafo 4, che l'attività di traffico concerneva sostanze stupefacenti del tipo eroina.

Deve escludersi l'applicazione dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, atteso le modalità di realizzazione del fatto delittuoso che lo connotano di una particolare gravità, modalità rappresentate dall'esistenza di una fitta rete di legami di Z., che si serviva a questi fini della Mohamed, con l'ambiente del narcotraffico e che consentiva al primo di svolgere il fondamentale

ruolo di intermediario nella commercializzazione della sostanza stupefacente garantendo il continuo contatto tra i fornitori e i “titolari” delle “piazze di spaccio” oggetto di esame da parte degli organi inquirenti. La particolare gravità del fatto si desume anche dalle modalità tramite le quali era realizzato il trasporto dello stupefacente, infatti, lo stesso era inserito in ovuli e ingeriti dai “vettori”, con rischi elevati per la salute di coloro che svolgevano il ruolo di trasportatori della sostanza illecita.

Infine, il tribunale ritiene che la gravità si desume dal quantitativo della sostanza sequestrata, invero, sebbene non si sia accertato il numero di dosi ricavabili, si può desumere, dalla dinamica dei fatti delittuosi, dalle finalità perseguite dai correi, che si trattava di quantitativi diretti a rifornire determinate e precise piazze di spaccio e, quindi, idonee a essere destinate a una pluralità di cessioni.

7. Insussistenza del fatto relativamente ai reati di cui: 1) al capo b) contestato a Z. e A.; 2) al capo e) contestato a Z., B.M. e K.; 3) al capo f) contestato a Z., B.M. e K..

Il tribunale ritiene di dover assolvere gli imputati per i reati di cui al capo b), contestato a Z. e A., al capo e) contestato a Z., B.M. e K., al capo f) contestato a Z., B.M. e K..

La Pubblica Accusa nella formulazione dell'imputazione ha contestato agli imputati sotto il generico riferimento al titolo di reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 l'attività di cessione di un quantitativo non meglio specificato di sostanza stupefacente, omettendo di indicare con precisione la norma violata e l'oggetto della condotta, violando l'art. 417 co. 1 lett. b) c.p.p., interpretato in modo conforme al principio del “giusto processo” sancito dagli artt. 111, 117 Cost., 6 C.E.D.U.

L'art. 417 co. 1 lett b) nel regolare il potere della Pubblica Accusa di formulare l'imputazione dispone che essa deve contenere *“l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge”*.

La norma ha la funzione, nella dialettica del processo penale connotata dalla relazione tra l'autorità giudiziaria e le parti processuali, di consentire al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, di individuare con precisione le norme giuridiche applicabili e all'imputato di potersi difendere sia sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto sia sul piano dell'esatta ricostruzione dei fatti oggetto del processo.

La disposizione in esame deve essere interpretata in modo conforme ai canoni costituzionali e, precisamente, al principio del giusto processo, fissato dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 C.E.D.U. richiamato dall'art. 117 Cost.

La Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007) ha statuito che, nel sistema delle fonti del nostro ordinamento, alle disposizioni della CEDU debba essere assegnato un rango subcostituzionale di norme interposte, nel senso che, attraverso il meccanismo di adattamento previsto dall'art. 117 Cost., comma 1, esse integrano il relativo precetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre norme dell'orientamento di fonte secondaria, ma, soprattutto, che il giudice nazionale, nell'applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando tanto le disposizioni formalmente cristallizzate nell'articolato della CEDU, quanto

le stesse norme come interpretate nelle sue sentenze dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

È stato precisato dalla giurisprudenza costituzionale che tale criterio generale è nel contempo regola di ordine nel sistema delle fonti e criterio di ermeneutica giuridica (si vedano, in particolare, Corte cost., n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost., n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost., n. 239, n. 311 e n. 317 del 2009; Corte cost., n. 39 del 2008; v., in specie, Corte cost., n. 80 del 2011, che ha riaffermato e precisato la portata di quel criterio dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007).

Il tribunale rileva che ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 417 co. 1 lett. b) c.p.p., letto sulla base degli artt. 111, 117 Cost., 6 C.E.D.U. l'imputazione formulata dal P.M. per essere completa e garantire l'equità del processo deve contenere l'indicazione del titolo di reato con l'enunciazione precisa della norma penale violata e l'allegazione dettagliata dei fatti posti a sostegno dell'accusa (cfr. Corte europea diritti dell'uomo, 01-03-2001, Dallos c. Ungheria *"L'imputazione, non solo deve contenere l'allegazione dettagliata dei fatti posti a sostegno dell'accusa, ma altresì la qualificazione giuridica che tali fatti assumono, essendo la completezza dell'atto d'accusa un "pre-requisito" per garantire l'equità del processo"*; Corte europea diritti dell'uomo, 25-07-2000, Mattoccia c. Italia *"I dettagli della fisionomia del reato giocano un ruolo cruciale nel procedimento penale, perchè solo dal momento della loro comunicazione all'accusato questi viene formalmente reso edotto degli elementi di fatto e di diritto esistenti contro di lui; per tale ragione l'accusato ha diritto di ricevere tale informazione, non solo senza indugio ma anche in maniera che il fatto risulti "particolareggiatamente dettagliato" al fine di consentirgli l'esercizio del proprio diritto di difesa; nel caso la Corte ha ritenuto violato l'art. 6 § 3 CEDU, perché il ricorrente, condannato per il delitto di cui all'art. 519 c.p., non era stato tempestivamente notiziato della data e del luogo del commesso reato, portati alla sua cognizione solo a dibattimento inoltrato"*; Corte europea diritti dell'uomo, 25-03-1999, Pelissier c. Francia *"È da prestarsi notevole attenzione alla notificazione dell'accusa non solo in relazione ai motivi della stessa ovvero alla natura dei fatti commessi, ma anche in merito alla definizione giuridica ad essi data: solo fornendo un'informazione completa si assicura un "processo giusto" anche in relazione alla fattispecie violata; nel caso la Corte ha ritenuto la violazione dell'art. 6 § 3 CEDU, perché i ricorrenti originariamente imputati di concorso in bancarotta sono stati condannati in appello per favoreggiamento; la Corte ha precisato che il reato di favoreggiamento comprende una serie di elementi costitutivi, tra i quali la connessione ad un reato commesso da un imputato principale e dal punto di vista soggettivo, la finalizzazione criminosa del proprio agire, impossibili da considerare implicitamente conosciuti perché contenuti nell'imputazione concorsuale"*).

Si deve sottolineare che le indicate norme fondamentali informano l'interpretazione dell'art. 521 c.p.p. consentendo di delineare il contenuto e i limiti del potere del giudice, nell'ambito del processo penale e rispetto a una imputazione generica formulata dal P.M. di modificare o di precisare la qualificazione giuridica del fatto.

Nel dettaglio il predetto potere del giudice è conforme al principio del giusto processo previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti

dell'uomo (CEDU) e con il significato che ad esso viene dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel rispetto delle condizioni che saranno di seguito analizzate (*C. eur. dir. umani, Grande Camera, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, par. 51; Sez. II, 1 marzo 2001, Dallos c. Ungheria, par. 47; 20 settembre 2001, Lakatos c. Ungheria; Sez. I, 20 aprile 2006, I.H. c. Austria; Sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia: "Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti"; Corte eur. dir. uomo, Grande Chambre, 25 marzo 1999, caso Pélissier et Sassi c. France, n. 25444/94 § 51; Id., Sez. II, 19 marzo 2007, caso Mattei c. France, n. 34043/02, § 34; Id., Sez. IV, 6 novembre 1999, caso Sadak et autres c. Turquie, nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96, 29913/96, § 54).*

Devono evidenziarsi i paragrafi dell'art. 6 che assumono rilievo ai fini della migliore comprensione della questione in esame, si tratta, in particolare del par. 1, che affermando il generale principio del processo equo impone di dare un'informazione completa e dettagliata dell'accusa al soggetto indagato/accusato; del par. 3, lett. a) che estende il diritto di informazione dell'accusato ad avere notizia sull'addebito sia per quanto concerne i fatti materiali sia per il loro inquadramento giuridico; della lett. b) relativa al par. 3, secondo cui si deve dare all'accusato la possibilità di preparare la propria difesa in maniera effettiva pure in relazione alle questioni di diritto.

Il giudice nel procedere alla precisa qualificazione giuridica del titolo di reato non viola il principio del giusto processo affermato dall'art. 6 CEDU quando rispetta, secondo i dettami della Corte Europea, le seguenti condizioni: 1) deve essere "sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti poteva essere riqualificata". È necessario che la fattispecie contestata sia esplicitata in maniera comprensiva anche della sua qualificazione giuridica "potenziale", pertanto, la conformità all'art. 6 CEDU, impone che la formulazione dell' "accusa" comprenda uno spettro potenziale entro il quale il giudice può variare il titolo del reato (*C. eur. dir. umani, Grande Camera, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia, par. 52*). Sulla necessità di un esplicito riferimento, nel corso del processo, alla possibile adozione di una diversa qualificazione del fatto, v. *C. eur. dir. umani, 24 giugno 2004, Balette c. Belgio*, ove tale riferimento (giudicato pienamente sufficiente) è stato individuato nell'ambito della discussione svolta dalla parte civile). Il diritto d'informazione non deve essere necessariamente garantito tramite un documento scritto o con il rispetto di particolari forme (*Grande Camera, Pélissier e Sassi c. Francia (par. 53)* che l'art. 6 par. 3 lett. a) Cedu); 2) "il ricorrente avrebbe potuto invocare adeguati mezzi di difesa se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti". È necessario verificare, secondo una prognosi "postuma", se la difesa degli imputati, ove avesse potuto tenere conto sin dal principio della "nuova" rubricazione del fatto,

si sarebbe utilmente servita di argomenti e strumenti probatori diversi da quelli che è stata in grado di impiegare in base alla contestazione originaria (C eur. dir. umani, Grande Camera, 25 marzo 1999, *Pélissier e Sassi c. Francia*, par. 51 s.; precedentemente, v. C eur. dir. umani, 24 ottobre 1996, *De Salvador Torres c. Spagna*; nel senso che non deve valutarsi la fondatezza dei diversi argomenti e strumenti probatori ma la loro possibilità di utilizzo nell'esercizio del diritto di difesa si veda C eur. dir. umani, Sez. II, 11 dicembre 2007, *Drassich c. Italia*, par. 40 (facendo richiamo a C eur. dir. umani, Grande Camera, 25 marzo 1999, *Pélissier e Sassi c. Francia*, cit., par. 60 e C eur. dir. umani, 17 luglio 2001, *Sadak e altri c. Turchia*, par. 55). Sotto questo profilo si deve richiamare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo secondo cui il diritto di difesa rispetto alla differente qualificazione giuridica del fatto deve essere riconosciuto nel corso dell'intero procedimento tramite strumenti di impugnazione avverso la decisione di primo grado che ha previsto un diverso titolo del reato rispetto a quello contestato (C eur. dir. umani, Sez. II, 1 marzo 2001, *Dallos c. Ungheria*, par. 50. V. C eur. dir. umani, Sez. III, 21 febbraio 2002, *Sipaviius c. Lituania*, par. 31); 3) valutazione delle "ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente", in particolare se la nuova qualifica ha comportato una modifica *in peius* del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione (Corte eur. dir. uomo, 11 dicembre 2007, *Drassich. c. Italia*). Si deve osservare, peraltro, che l'art. 521 c.p.p. nel prescrivere "Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione" presuppone che il fatto delineato nel capo d'imputazione, risultante dalla sintesi tra titolo del reato, come emerge dall'indicazione delle norme violate, e fatto empirico descritto, deve consentire al giudice di procedere con certezza alla relativa qualificazione giuridica e alla conseguente individuazione delle norme penali applicabili.

Deve osservarsi a sostegno dell'assunto secondo cui il concetto di fatto ex art. 521 c.p.p. deve essere inteso come analisi sintetica del titolo del reato e del fatto descritto che, secondo gli studi epistemologici, le "norme sono interpretate in funzione dei fatti e questi ricostruiti in funzione di quelle", rimarcandosi che l'organo giudiziario "lavora sull'ipotetica situazione di diritto operando con la ipotesi di fatto che costituisce materia del processo e reciprocamente e contemporaneamente lavora sulla situazione di fatto operando con la ipotesi di diritto", quindi, questa interrelazione reciproca tra disposizione e fatto consente l'esatta individuazione del fatto nella sua dimensione materiale e la sua qualificazione giuridica.

L'art. 521 c.p.p. è la proiezione applicativa dello *ius dicere* in materia penale: l'individuazione della norma applicabile alla fattispecie concreta è ineludibile e costante obbligo dell'organo giurisdizionale in ogni stato e grado del procedimento e del processo,

Differente rispetto al tema della regola di correlazione tra imputazione e sentenza, che concerne l'attività del giudice di riqualificare giuridicamente il fatto applicando norme penali diverse rispetto a quelle la cui violazione è contestata dalla Pubblica Accusa, è il caso in cui l'organo giudiziario opera un mutamento degli elementi essenziali del fatto.

Il criterio di accertamento del mutamento del fatto operato dal giudice con la sentenza ha natura strutturale, perché è diretto a verificare tramite

una confronto la struttura del fatto contestato e di quello riconosciuto esistente dal giudice con la sentenza, riconoscendosi un mutamento solo nel caso di divergenza rispetto agli elementi essenziali del fatto stesso (Cass. 35120/03: *“Non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (nella specie, la Corte ha escluso che tra l'imputazione di rapina, originariamente contestata, e quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alla persona, vi fosse immutazione, risultando identico il fatto tipico ed essendo modificate solo le modalità di realizzazione della condotta)”*), con la necessaria integrazione, per l'individuazione degli elementi essenziale del criterio teleologico-funzionale, cioè si deve verificare se siano state eluse le difese dell'imputato (Cass. 7142/98: *“Come è noto, questa disposizione è volta a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere messo in condizioni di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna linea difensiva. Tale regola non adempie, però, ad un ruolo meramente formale di conoscenza ma ad una effettiva necessità di garanzia processuale. Ne deriva che spetta al giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa. A tal fine occorre compiere non un raffronto puramente estrinseco tra l'imputazione ed il fatto ritenuto, ma una approfondita disamina, per stabilire se vi sia stata una radicale trasformazione del fatto medesimo”*; SS.UU. pen. 36551/10: *“In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'“iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione”*). Invero, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata, oggetto di un potere del pubblico ministero, e decisione giurisdizionale, oggetto del potere del giudice, risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi, (in tal senso, Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007 - dep. 09/03/2007, Granata e altri, Rv. 236099).

7.1. Il giudicante, con riguardo ai capi di imputazione di cui alle lett. b), e) e f), osserva che la genericità del titolo di reato indicato, cioè la contestazione della violazione dell'art. 73, con omessa precisazione del relativo comma, e l'omessa precisazione del tipo di sostanza stupefacente che sarebbe stata oggetto di cessione, incide sul diritto di difesa degli

imputati, sia sul piano della qualificazione giuridica del fatto contestato sia sul piano della esatta ricostruzione dei fatti.

Inoltre, il giudicante violerebbe l'art. 521 c.p.p., letto alla luce dei principi del giusto processo sanciti dagli artt. 111, 117 Cost. e art. 6 CEDU se, contro la stessa volontà del P.M. che abbia omesso scientemente di indicare con precisione il titolo di reato e un elemento essenziale del fatto, dovesse procedere alla relativa "integrazione", interferendo con il potere di "accusa" riservata alla parte pubblica e incidendo negativamente sul diritto di difesa dell'imputato.

Pertanto, con riferimento al presente processo, atteso che il P.M. ha espressamente rinunciato a indicare il titolo di reato, come si evince anche dai risultati dall'attività investigativa che, con riferimento ai reati di cui ai capi b) e) e f), non ha consentito di individuare in modo preciso la natura dello stupefacente oggetto del traffico illecito, il giudice non può autonomamente integrare il titolo di reato indicando la norma violata e indicare l'oggetto della condotta.

In conclusione, il giudice deve pronunciare relativamente ai capi b), e) e f), in ragione dell'assoluta genericità del fatto descritto con l'omessa indicazione dei suoi elementi essenziali, sentenza di assoluzione perché il fatto ivi contestato, nella sua indeterminatezza e indeterminabilità, non sussiste.

#### 8. Trattamento sanzionatorio.

Il giudice ritiene di determinare la pena, tenuti presenti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. nel modo seguente e, nel dettaglio, per:

1) Z. F., in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa così calcolata:

-pena base, per l'episodio criminoso più grave, che in concreto è quello di cui al capo a) della rubrica, anni nove di reclusione ed euro trentamila di multa

-pena ridotta, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ad anni sei di reclusione ed euro ventimila di multa,

-pena aumentata, per la continuazione e per il reato di cui al capo C) ad anni sei e mesi tre di reclusione ed euro venticinquemila di multa;

-pena aumentata, per la continuazione e per il reato di cui al capo D) ad anni sei e mesi sei di reclusione ed euro trentamila di multa;

-pena diminuita per il rito alla pena definitiva di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa.

2) B.M. S., in anni nove mesi quattro di reclusione ed euro quarantamila di multa, nel dettaglio:

-pena base, con riferimento all'episodio criminoso più grave, che va individuato in concreto in quello di cui al capo A) della rubrica, in anni otto di reclusione ed euro trentamila di multa;

-aumentata per la contestata recidiva reiterata specifica ad anni tredici mesi quattro di reclusione ed euro cinquantamila di multa;

-aumentata, per la continuazione, di cui al capo D) alla pena di anni quattordici di reclusione ed euro sessantamila di multa;

-diminuita per il rito alla pena definitiva di anni nove mesi quattro di reclusione ed euro quarantamila di multa;

3) T. M., in relazione al reato contestatogli in anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa,;

-pena base anni nove di reclusione ed euro trentamila di multa;

-ridotta ad anni sei di reclusione ed euro ventunomila di multa per le circostanze attenuanti generiche;

-diminuita per il rito alla pena definitiva di cui sopra;  
Condanna Z. F., B.M. S., T. M., relativamente ai titoli di reato per i quali sono stati riconosciuti responsabili, al pagamento pro quota delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere. In questo senso deve essere letto il dispositivo relativo alla statuizione della condanna alle spese processuali e di custodia cautelare in carcere.  
Deve ordinarsi la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p., in relazione agli artt. 438 e ss. c.p.p., dichiara Z. F., B.M. S., T. M., colpevoli dei reati a essi ascritti in rubrica sotto i capi A), C), D) per Z. F., A) e D) per B.M. S. C) per T. M., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche a Z. F., T. M., e con il riconoscimento della contestata recidiva per B.M. S., unificati sotto il vincolo della continuazione i fatti di reato contestati a Z. F. e B.M. S., con la diminuzione del rito, condanna:

- 1)Z. F., alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa;
- 2)B.M. S., alla pena di anni nove mesi quattro di reclusione ed euro quarantamila di multa;
- 3)T. M., alla pena di anni quattro di reclusione ed euro quattordicimila di multa.

Letto l'art. 530 co. 1 c.p.p. assolve tutti gli imputati per i fatti di cui ai capi B), E) ed F) perché il fatto non sussiste.

Condanna B.M. S. all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale per tutta la durata della pena.

Condanna Z. F. e T. M. alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali e di quelle di custodia cautelare in carcere.

Ai sensi dell'art. 85 DPR 309/90, si ritiene di disporre il divieto di espatrio ed il ritiro della patente di guida, se rilasciata a Z. F., B.M. S. e T. M., per anni uno.

Dispone la formale scarcerazione di Z. F. per i reati di cui ai capi B) E) ed F), la formale scarcerazione di B.M. S. per il reato di cui al capo E).

Dispone la scarcerazione e l'immediata liberazione, se non detenuti per altro titolo di A. Mo. e K. N..

Ordina la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Letti gli artt. 544, 3° comma e 304, comma 1°, lett. c bis), c.p.p., fissa in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione e dichiara sospesa per eguale durata la decorrenza del termine di fase della misura custodiale in atto nei confronti degli imputati condannati.

A., deciso in data 17 aprile 2015.

Il Giudice  
Dott. A. S. Rabuano